



STRUTTURA PROPONENTE:
U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 74/2022

OGGETTO: INCREMENTO PERCENTUALE PART TIME DIPENDENTE MATRICOLA N. 149.
--

L'anno 2022, il giorno 02 del mese di novembre, nella sede dell'ATER

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo De Paolis, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi ARCIERI;

PREMESSO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Azienda che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'Amministrazione intende realizzare;

CONSIDERATO che il processo di programmazione delle attività è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

RICHIAMATE

- la deliberazione dell'Amministratore Unico p.t. n. 50 del 20.11.2020, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001", con la quale veniva disposto di procedere, per l'anno 2021, alla assunzione, a tempo indeterminato e part-time al 50%, di una unità con profilo di "Istruttore Amministrativo", mediante scorrimento di graduatoria in corso di validità e previo esperimento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34-bis e 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la delibera n. 923, adottata dalla Giunta Regionale di Basilicata in data 22.12.2020 con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è veniva formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito in ordine alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 33 del 26.03.2021 con la quale è stata disposta l'assunzione, a tempo indeterminato e part-time della dott.ssa Francesca Conte, con profilo di "Istruttore Amministrativo", categoria giuridica C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, da destinare all'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse";

DATO ATTO che la dott.ssa Francesca Conte è stata inquadrata in categoria giuridica C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, ed assegnata al settore "Gestione Immobiliare", con contratto a tempo parziale pari a 18:00 ore, con decorrenza dal giorno 30 aprile 2021;

CONDIDERATO

- che il settore "Gestione Immobiliare", nel quale opera la dipendente, è strategico per l'Azienda;
- che la grave carenza di personale nell'area amministrativa dell'Azienda ha costituito il presupposto per procedere all'assunzione di cui in narrativa;
- che permane, tuttavia una forte criticità, in quanto la mole di lavoro del settore non può essere efficacemente gestita con le attuali unità in servizio, una delle quali in part-time al 50%;
- che la dipendente, interpellata verbalmente, ha manifestato la propria disponibilità ad un incremento dell'attuale orario di lavoro;

ATTESO che una variazione in aumento alla durata della prestazione lavorativa della dipendente, con un incremento orario settimanale da 18:00 a 32:00 (trentadue) ore meglio risponde alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti procedimenti amministrativi;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "*in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente*";
- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue "*questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 32 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orariodi lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente*

(ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”;

- *Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale.”;*
- *Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”;*

RICHIAMATA, da ultima, la deliberazione n. 51/2016/PAR del 14.12.2016 della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata che ha confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, in virtù del quale l'incremento dell'orario del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

DATO ATTO

- che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;
- che l'aumento a 32 ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno e, pertanto, non deve essere considerato nuova assunzione;

VALUTATA l'esigenza e l'utilità di incrementare la percentuale di tempo parziale della dott.ssa Francesca Conte (Categoria C1) da 17:008 a 32:00 ore, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento del settore “Gestione Immobiliare”, in ragione delle motivazioni sopra meglio esposte;

ATTESO

- che la trasformazione del rapporto lavorativo decorrerà dal 02.01.2023;
- che la modifica delle ore lavorative, di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito “aggiornamento” dell'originario contratto individuale di lavoro;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 02.02.96;

VISTA la Legge Regionale n.29 del 24.06.96;

VISTA la propria delibera n. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 26.05.2022, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di variare in aumento, a far data dal giorno 02 gennaio 2023, la durata della prestazione lavorativa della dipendente dott.ssa Francesca Conte, Categoria C1, part-time in forza all'Azienda, con un incremento orario settimanale da 18:00 (diciotto) ore a 32:00 (trentadue) ore, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi, e dei conseguenti atti e procedimenti amministrativi;
3. di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al patto di stabilità;
4. di demandare alla competente Unità di Direzione di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;
5. di dare atto che l'incremento dell'orario di lavoro e relativa distribuzione saranno oggetto di apposito contratto individuale di lavoro, da stipularsi, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 21.05.2018, a parziale modifica di quello originario e limitatamente ed esclusivamente a tale aspetto.

La presente deliberazione, costituita da n. 5 fasciate, sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanere consultabile per 15 giorni e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to: Pierluigi Arcieri

L'AMMINISTRATORE UNICO

(arch. Vincenzo De Paolis)

F.to: Vincenzo De Paolis

STRUTTURA PROPONENTE:
U.D.: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DELIBERA n. 74/2022

OGGETTO: INCREMENTO PERCENTUALE PART TIME DIPENDENTE MATRICOLA N. 149.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to: Vincenzo Pignatelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE:
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to: Vincenzo Pignatelli

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to: Pierluigi Arcieri

data _____